

Procreazione assistita: ci sono tre problemi di costituzionalità

di Stefano Ceccanti *

(7 aprile 2004)

L'intervento molto puntuale di Silvia Bagni confuta varie critiche di costituzionalità contro la legge sulla procreazione assistita che in realtà hanno il torto di spostare sul terreno della costituzionalità legittime divergenze di merito, compreso il dibattito sulla liceità dell'eterologa. Tuttavia non risolve tutti i problemi (né del resto si proponeva di farlo). Vi è un solo aspetto su cui, se ho capito bene, almeno per il momento dissento da lei e mi riferisco all'art. 13 comma 1 della legge, che recita: "E' vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano". Non si viola così il primo comma dell'art. 33 della Costituzione che garantisce la libertà di ricerca scientifica? Certo, essa non è assoluta, può e deve essere bilanciata dalla tutela di valori costituzionali di pari livello: in astratto se la normativa prevedesse l'equiparazione dell'embrione alla persona umana, tale divieto potrebbe anche essere fondato, ma l'ordinamento, neanche nella legge in questione (neppure nell'art. 1), non ha mai fatto tale opzione in modo chiaro. Del resto non è casuale che nessun ordinamento europeo faccia tale scelta e che, per di più, l'art. 3 della Carta dei diritti di Nizza, già più volte utilizzata dalla Corte costituzionale come riferimento interpretativo, mentre esclude la clonazione riproduttiva non esclude affatto quella a fini terapeutici. Infine l'art. 18 della Convenzione di Oviedo e il suo protocollo addizionale del 12.1.1998, entrambi ratificati dall'Italia con la legge n. 145 del 28.03.2001, prevedendo che sia "proibita la creazione di embrioni umani al fine esclusivo di ricerca", per ciò stesso consentono il loro utilizzo a scopo terapeutico. Il fatto che siano percorribili altre vie per i ricercatori per giungere a importanti risultati scientifici legittima di per sé la costituzionalità di quella proibizione così netta?

Vi sono poi due ulteriori punti, non trattati da Silvia Bagni, su cui mi sento di affermare che i dubbi di incostituzionalità appaiono ben più consistenti:

-l'art. 14 comma 1, col divieto assoluto di "crioconservazione" e di "soppressione degli embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194," lederebbe almeno a prima vista il principio di ragionevolezza, prevedendo una tutela massima dell'embrione, che improvvisamente diminuirebbe dopo l'impianto per poi risollevarsi dopo il primo trimestre di gravidanza. La ragionevolezza (e prima di essa la logica) porta con sé una necessaria crescita di tutela man mano che ci si avvicina alla nascita e non un andamento "a salti", ignoto a qualsiasi ordinamento;

-l'art. 14 comma 2, prevedendo l' "unico e contemporaneo impianto" di un "numero di embrioni... comunque non superiore a tre" mi sembra ricadere anch'esso sotto il profilo della irragionevolezza, sia perché non viene così consentito ciò che invece è permesso nel primo trimestre di gravidanza sia perché il numero univocamente scelto appare puramente casuale rispetto alla finalità della buona riuscita della tecnica procreativa.

Ho la sensazione che non si tratti di dubbi che possano essere ritenuti manifestamente infondati o scarsamente rilevanti, anche se vertono su aspetti meno rilevanti di quelli enfatizzati nel dibattito pubblico.

* Straordinario di Diritto pubblico comparato presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università La Sapienza - stefano.ceccanti@libero.it